

Sabato 13/04/2024 • 06:00

**LAVORO** DALLA CGUE

## Indennità di congedo per assistenza anche ai cittadini di altri Stati UE

La **CGUE**, con **sentenza 11 aprile 2024 n. C-116/2023**, ha chiarito che il beneficio di prestazioni sociali, come l'**indennità di congedo** per **prestatore di assistenza**, non può essere limitato sulla base della residenza o della cittadinanza, in modo da penalizzare i cittadini di altri Stati UE.

di **Marcello Buzzini** - Avvocato in Milano - Studio Legale Failla & Partners

L'11 aprile 2024 è stata pubblicata la sentenza C-116/2023 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (di seguito, anche solo "CGUE").

Con il presente contributo si proverà quindi ad effettuare una prima analisi della pronuncia, quantomeno nelle sue parti ritenute per il momento più interessanti, e delle sue possibili implicazioni per il nostro ordinamento.

### La fattispecie

La vicenda esaminata dalla CGUE riguardava un cittadino italiano, residente e lavoratore in Austria, il quale nel 2022 aveva concordato con il proprio datore di lavoro, una società austriaca, un **periodo di congedo** per prendersi cura del padre residente in Italia. Il lavoratore aveva così presentato all'ente previdenziale austriaco una domanda per percepire l'**indennità di congedo** prevista per il prestatore di assistenza, ma la stessa era stata respinta, sul presupposto che il padre non riceveva assistenza in Austria.

Il lavoratore aveva così presentato ricorso, sostenendo che il riconoscimento dell'indennità in questione non dovrebbe dipendere dalla residenza della persona assistita.

Il tribunale amministrativo federale austriaco, cui è stato assegnato il relativo giudizio, ha da ultimo sospeso, nel corso del 2023, il procedimento e ha chiesto alla Corte di giustizia dell'Unione europea di chiarire se l'indennità rientri nel campo di applicazione del regolamento UE n. 883/2004 nonché se risulti così integrata un'ipotesi di discriminazione contraria al diritto dell'Unione.

### La decisione della CGUE

Il giudice nazionale del rinvio ha sottoposto alla CGUE una serie di questioni.

In primo luogo, con riferimento alle nozioni di "**prestazioni di malattia**" e di "prestazioni in denaro", come disciplinate dal regolamento UE n. 883/2004, ha domandato se un'indennità di congedo per prestatore di assistenza, concessa a un lavoratore dipendente in uno Stato membro, che assiste un parente già percettore di un assegno per persone non autosufficienti in un altro Stato membro, rientri in queste definizioni.

In proposito la Corte, con la sentenza c 116/2023, ha stabilito che un'indennità di congedo per prestatore di assistenza, come quella descritta nel **procedimento cd. principale** (cioè, quello avanti il tribunale amministrativo federale austriaco), essendo concessa al fine di fornire le cure necessarie alla persona assistita, rientrando così nella finalità di garantire la salute e il benessere della persona non autosufficiente, non può non rientrare nella nozione di "**prestazioni di malattia**" ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del citato regolamento n. 883/2004.

Tale indennità - ha proseguito la Corte - deve altresì ritenersi una "prestazione in denaro", poiché consiste in un pagamento periodico al prestatore di assistenza per compensare la perdita di retribuzione durante il congedo e per alleviare gli oneri derivanti dall'assistenza.

Quindi, la CGUE ha risposto positivamente ad entrambe le questioni sollevate dal giudice del rinvio.

Inoltre, tenuto conto degli elementi rilevati dal giudice nazionale, la CGUE ha chiarito che talune norme della legislazione dell'Unione Europea (ossia, l'articolo 45 TFUE sulla libertà di circolazione dei lavoratori, l'articolo 4 del regolamento n. 883/2004 e l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011) devono essere interpretate in modo da vietare una discriminazione indiretta basata sulla cittadinanza, a meno che questa sia oggettivamente giustificata da uno scopo legittimo.

In questo contesto, la CGUE ha statuito che il beneficio di prestazioni sociali non può essere limitato sulla base della residenza o della cittadinanza, in modo da penalizzare i cittadini di altri Stati membri.

La **discriminazione indiretta** basata sulla cittadinanza, poi, secondo la Corte può essere giustificata solo se esiste un obiettivo legittimo di interesse generale, e non andare al di là di quanto necessario per il conseguimento dell'obiettivo medesimo.

Nel caso specifico, è stato così demandato al giudice nazionale di valutare se la condizione posta dalla normativa austriaca (e cioè, che l'indennità di congedo spetti al lavoratore solo se il parente da seguire sia residente in Austria) sia giustificata in base agli obiettivi legittimi di interesse generale, come il mantenimento dell'equilibrio finanziario del regime di previdenza sociale nazionale.

Nella sentenza *de qua* è stato altresì puntualizzato, a fronte di un'altra questione sollevata dal giudice del rinvio, che, poiché il livello di non autosufficienza può indicare il grado di assistenza di cui ha bisogno la persona interessata, implicante, eventualmente, l'impossibilità per la persona che presta assistenza di proseguire la sua attività professionale, l'obiettivo di limitare il beneficio di prestazioni finanziate mediante risorse pubbliche ai casi di non autosufficienza di livello 3 o superiore (come richiesto dalla normativa austriaca) appare legittimo.

Tuttavia, ad avviso della CGUE, una siffatta ulteriore condizione relativa al **grado di non autosufficienza** può essere soddisfatta anche laddove l'assegno di assistenza per persone non autosufficienti sia concesso in conformità alla legislazione di un altro Stato membro.

Infine, la CGUE ha affermato che, qualora le normative nazionali prevedano condizioni diverse per l'erogazione dell'indennità di congedo per prestatore di assistenza e dell'indennità di congedo di solidarietà familiare (come è il caso del diritto austriaco), ciò non costituisce una violazione del diritto dell'Unione Europea, poiché le autorità nazionali mantengono la discrezionalità di stabilire le regole per l'accesso a tali prestazioni.

Al riguardo, è stato precisato che l'articolo 4 del regolamento n. 883/2004 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa o a una giurisprudenza nazionale che, da un lato, subordinano la concessione di un'indennità di congedo per prestatore di assistenza e quella di un'**indennità di congedo di solidarietà familiare** a condizioni diverse; e, dall'altro, non consentono di riqualificare una domanda di congedo per prestatore di assistenza come domanda di congedo di solidarietà familiare.

### **Possibili implicazioni per l'Italia**

La sentenza in commento, come visto, riguarda un caso di diritto austriaco, e le sue statuizioni appaiono (almeno principalmente) dirette a quell'ordinamento.

La decisione, peraltro, sembra suscettibile di avere riflessi anche sul sistema giuridico italiano.

Infatti, allo stato e fermi i necessari ulteriori approfondimenti che una pronuncia della CGUE sempre richiede, non si può escludere che questioni identiche/analoghe a quelle appena descritte, nel solco del precedente appena emesso, vengano in futuro analizzate/sollevate anche da giudici italiani, rispetto ad esempio ad alcuni istituti (e al relativo trattamento indennitario, a carico dell'INPS) quali i **permessi ex lege n. 104/1992**, per l'assistenza a famigliari con disabilità, ovvero i **congedi di paternità o maternità**.

Ciò, evidentemente, qualora il beneficiario dell'attività di assistenza e cura da parte del lavoratore dipendente italiano, che presta attività lavorativa in Italia, sia residente in altro stato dell'Unione Europea.

**Fonte:** CGUE 11 aprile 2024 n. C-116/2023

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.